



LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2025: FISCO, LAVORO, PENSIONI

• A CURA DEL CENTRO STUDI DELLA FONDAZIONE CONSULENTI DEL LAVORO DI MILANO •

Nella Gazzetta Ufficiale n. 305 S.O. n. 43 del 31 dicembre 2024 è stata pubblicata la legge n. 207 del 30 dicembre 2024 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”. La Legge di Bilancio per il 2025 prevede una manovra economica con un valore complessivo stimato intorno ai 30 miliardi di euro.

Le risorse sono state in gran parte destinate a supportare le misure in materia fiscale, dal taglio del cuneo fiscale alla stabilizzazione dell’Irpef a tre aliquote. Diversi interventi sono stati previsti, oltre che in ambito fiscale che quest’anno guadagna il maggior numero di norme dedicate, anche in tema pensionistico – ad esempio con la conferma di Opzione donna e di Quota 103 – nonché a favore delle famiglie e a sostegno della genitorialità. Altre norme riguardano, invece, agevolazioni alle assunzioni. Di seguito si analizzano le norme suddividendole in quattro macro aree.

Legge di Bilancio 2025:

- IL NUOVO “CUNEO FISCALE”
- ANCORA MAGGIORE ATTENZIONE AI GENITORI E ALLE DONNE, PER VALORIZZARE L’EQUILIBRIO VITA PRIVATA/LAVORO
- AGEVOLAZIONE ALLE ASSUNZIONI
- LE PENSIONI

Hanno collaborato alla stesura del presente lavoro i colleghi del Centro Studi della Fondazione Consulenti del Lavoro di Milano Mariagrazia di Nunzio, Manuela Baltolu, Alessia Riva.

Il terzo numero della Collana “Schede Operative” sulla Legge di Bilancio per il 2025 si può consultare a questo [link](#).

LEGGE DI BILANCIO 2025: IL NUOVO “CUNEO FISCALE”

I commi dal n.2 al n.11 dell’art.1 della L. n. 207/2024, modificano in maniera strutturale il calcolo dell’Irpef per i lavoratori dipendenti, confermando alcune disposizioni sperimentali per il 2024 ed introducendo alcune novità.

È opportuno premettere che al 31 dicembre 2024 è definitivamente cessata la validità dell’esonerazione IVS *ex art.1, c.15* della L. n. 213/2023 a favore dei lavoratori subordinati, sostituito dall’applicazione combinata delle misure di seguito esaminate.

Vengono confermate:

- la **riduzione degli scaglioni Irpef da quattro a tre** e le relative aliquote progressive¹;
- la misura della **detrazione per i redditi di lavoro dipendente**² e assimilati fino a 15.000 euro annui, di cui all’art. 13, c. 1, lett. a), del Tuir, pari a 1.955 euro, e la conseguente soglia della *no tax area* a 8.500 euro;
- il **trattamento integrativo alla retribuzione** (T.I.R.)³ di cui al c.1, art.1 del D.l. n. 3/2020, per un importo di 1.200 euro annui per redditi non superiori a 15.000 euro, che dovrà essere ridotto di 75 euro proporzionalmente al periodo di lavoro annuale, mentre per i redditi compresi tra 15.000 euro e 28.000 euro, tale trattamento spetterà per un importo pari alla differenza tra la somma delle detrazioni spettanti al lavoratore e l’impo- ➤

1. Art.1, c. 2, L. n. 207/2024.

2. Art.1, c. 2, L. n. 207/2024.

3. Art. 1, c. 3, L. n. 207/2024.

▪ LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2025: FISCO, LAVORO, PENSIONI ▪

sta lorda, con un limite di 1.200 euro.

Per quanto riguarda le nuove disposizioni, sono state introdotte:

- una **nuova indennità integrativa**⁴ esente da prelievo contributivo e fiscale, per i titolari di reddito di lavoro dipendente (pensionati esclusi), che abbiano un reddito complessivo fino a 20.000 euro; tale indennità è ulteriore ed aggiuntiva al T.I.R. ex D.l. n.3/2020, ed è determinata applicando le seguenti percentuali in base alla fascia di reddito:

REDDITO IN EURO	Percentuale nuova indennità integrativa
FINO A 8.500	7,1%
OLTRE 8.500 E FINO A 15.000	5,3%
OLTRE 15.000 E FINO A 20.000	4,8%

La somma risultante dal calcolo indicato dovrà essere erogata automaticamente ogni mese dal datore di lavoro, che la recupererà poi in F24 inserendo l'importo del relativo credito (codice tributo 1704 denominato "Credito maturato dai sostituti d'imposta per l'erogazione ai lavoratori dipendenti della somma di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2024, n. 207" – Risoluzione 9/E del 31 Gennaio 2025). Laddove in sede di conguaglio l'indennità dovesse in seguito risultare non spettante il sostituto d'imposta provvederà a trattenerla; se l'importo da trattenere sarà superiore a 60 euro, il recupero avverrà in dieci rate di pari importo.

A differenza del T.I.R., la nuova indennità spetta anche laddove la fascia di reddito si collochi all'interno della *no tax area*; inoltre, poiché il reddito complessivo non è un dato conosciuto dal sostituto d'imposta che, come detto, dovrà procedere in automatico al riconoscimento dell'importo senza alcuna specifica richiesta da parte del lavoratore, vi è un alto rischio di indebita erogazione.

- **un'ulteriore detrazione fiscale**⁵, da riportare al periodo di lavoro per i titolari di reddito di lavoro dipendente (pensionati esclusi), che abbiano un reddito complessivo compreso tra 20.000 e 40.000 euro, calcolata come segue:

REDDITO COMPLESSIVO IN EURO	Ulteriore detrazione
OLTRE 20.000 A FINO A 32.000	1.000 euro
OLTRE 32.000 E FINO A 40.000	1.000 * (40.000 - reddito complessivo) / 8.000

anche in questo caso la detrazione dovrà essere automaticamente riconosciuta dal datore di lavoro e, in caso di accertata mancata spettanza in sede di conguaglio, trattenuta con le medesime modalità indicate per l'indennità integrativa di cui al punto precedente; inoltre, resta valida anche la medesima criticità relativa alla determinazione del reddito complessivo del lavoratore. Sia per l'indennità integrativa che per l'ulteriore detrazione, la norma fa specifico richiamo ai soli titolari di reddito di lavoro dipendente (art. 49 Tuir), mentre non menziona i redditi assimilati (art. 50 Tuir).

- sono state rimodulate le **detrazioni per oneri e spese**⁶ per i redditi complessivi di importo superiore a 75.000 euro: fermi restando gli specifici limiti previsti, viene ora introdotto un importo massimo detraibile per singolo contribuente, calcolato moltiplicando l'importo base, determinato in base alla fascia di reddito, per il coefficiente corrispondente al numero dei figli a carico: ➤

REDDITO IN EURO	Importo base detrazioni per oneri e spese in euro
OLTRE 75.000 E FINO A 100.000	14.000
OLTRE 100.000	8.000

4. Art.1, c. 4, 5, 8, 9, L. n. 207/2024.

5. Art.1, c. 6, 7, 9, L. n. 207/2024.

6. Art.1, c. 10, L. n. 207/2024.

▪ LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2025:
FISCO, LAVORO, PENSIONI ▪

N. FIGLI A CARICO	Percentuale da applicare all'importo base
NESSUN FIGLIO	0,50 %
1 FIGLIO	0,70 %
2 FIGLI	0,85 %
DA 3 FIGLI O 1 FIGLIO DISABILE	1%

Restano escluse dalla novella normativa le spese sanitarie *ex art.* 15, c.1, lett. c) del Tuir, quelle relative agli investimenti nelle *start-up* innovative (artt. 29 e 29-*bis*, D.l. n. 179/2012) e nelle piccole e medie imprese innovative (art. 4, c.9, 2° parte e c. 9-*ter*, del D.l. n. 3/2015), gli oneri relativi a prestiti o mutui contratti fino al 31.12.2024 (art. 15, c.1, lett. a) e b), e c.1-*ter* Tuir), i premi di assicurazione detraibili (art. 15, c.1, lettere f ed f-*bis* Tuir) sostenuti in dipendenza di contratti stipulati al 31.12.2024, le rate di spese per il recupero del patrimonio edilizio e la riqualificazione energetica degli edifici detraibili (art. 16-*bis*) o derivanti da altre disposizioni normative, per spese effettuate fino al 31 dicembre 2024.

- Anche le **detrazioni per familiari a carico**⁷ sono state oggetto di importanti modifiche:
- la detrazione *ex art.* 12, c.1, lett. c) del Tuir, pari a 950 euro, prevista per **figli a carico** di età superiore a 21 anni, **viene ora concessa fino al compimento dei 30 anni**, mentre spetta anche successivamente in caso di disabilità accertata;
- la detrazione *ex art.* 12, c.1, lett. d) del Tuir, pari a **750 euro** prevista per gli **altri familiari conviventi**, viene limitata ai soli **ascendenti conviventi, con esclusione di suoceri, nuore e generi, fratelli e sorelle**;
- vengono inoltre **esclusi** dai soggetti aventi diritto alle detrazioni per carichi familiari, tutti coloro **che non sono cittadini italiani, o di uno Stato membro dell'Unione europea, o di uno Stato aderente all'accordo sullo**

Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all'estero.

LEGGE DI BILANCIO 2025: ANCORA MAGGIORE ATTENZIONE AI GENITORI E ALLE DONNE, PER VALORIZZARE L'EQUILIBRIO VITA PRIVATA/LAVORO

Anche quest'anno, nei quasi mille commi dell'unico articolo della Legge di Bilancio 2025, tra complessi rinvii di legge e le numerose previsioni economiche e di limiti di spesa, si trovano novità e conferme di misure rivolte alle famiglie, ai genitori, alle donne lavoratrici, ai soggetti fragili; sono misure volte da un lato a facilitare l'inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro, ma anche al mantenimento dell'occupazione, e dall'altro a concedere a fondo perso aiuti ai soggetti in difficoltà.

In particolare, gli strumenti sono rivolti:

- Alle famiglie: *Bonus* nascita; *Bonus* asilo nido; Congedo parentale; Fondo dote famiglia;
- Alle donne lavoratrici: Decontribuzione lavoratrici madri;
- Ai soggetti fragili/in difficoltà: Fondo Derate Alimentari e Social Card; Assegno di Inclusione e Supporto per la formazione e il Lavoro; Sostegno alle donne vittime di violenza;
- Ai destinatari di ammortizzatori sociali in aziende o aree particolari;
- Ai destinatari del programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL).

Al fine di incentivare la natalità, i commi 206-208 della Legge n. 207/2024 introducono il c.d. **Bonus Nascita** (dopo la soppressione nel 2022 di analoghe misure già conosciute come *Bonus* Bebè, Premio alla Nascita, Assegno di Natalità o *Bonus* Cicogna nel 2017).

Si tratta di un contributo *una tantum*, di importo pari a Euro 1.000,00, riconosciuto al genitore richiedente per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025, ed erogato nel mese successivo al mese di nascita o di adozione. ➤

7. Art.1, c. 11, L. n. 207/2024.

▪ LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2025:
FISCO, LAVORO, PENSIONI ▪

Vi sono condizioni oggettive, legate al reddito, e condizioni soggettive, legate alla residenza/cittadinanza del richiedente; più precisamente, il *bonus* è corrisposto:

- sotto il profilo reddituale, a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del richiedente presenti un Isee non superiore a Euro 40mila; la normativa prevede che eventuali somme erogate dall'Inps a titolo di Assegno Unico non concorrano alla determinazione del modello Isee;

- dal punto di vista soggettivo, solo per i figli di cittadini italiani, o cittadini dell'Unione Europea, o loro familiari, titolari del diritto di soggiorno; in caso di richiedenti con cittadinanza extra-UE, il *bonus* può comunque essere riconosciuto, ma a condizione che il richiedente sia residente in Italia e che sia in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o titolare del permesso unico lavoro (durata superiore a 6 mesi) o del permesso di soggiorno per motivi di ricerca (durata superiore a 6 mesi).

In attesa di indicazioni Inps, confrontando con la prassi dell'Istituto emanata in relazione alle analoghe misure previste negli anni precedenti, si ritiene che la richiesta, corredata da idonea documentazione, possa essere inviata tramite SPID o tramite intermediario, con domanda telematica all'Ente, che provvederà, analogamente a quanto avviene con l'Assegno Unico, al pagamento della somma sull'IBAN del richiedente.

Un ulteriore sussidio è il cd. **Bonus Asilo Nido**, disciplinato dai commi 209-211; la norma, stringatissima, interviene confermando, con modifiche, la misura strutturale già esistente (introdotta dall'articolo 1, comma 355, della Legge di Bilancio per l'anno 2017 - n. 232/2016). La previsione attuale, in semplificazione, elimina il prerequisite della necessaria presenza del primo figlio di età inferiore ad anni 10, che consentiva, fino al 31 dicembre 2024, l'accesso al contributo per l'inseri-

mento del secondo figlio al nido.

Come nel caso del *Bonus* Nascita, gli importi sono erogati in base alla condizione reddituale del nucleo familiare del richiedente e restano confermati, per l'anno 2025, in Euro 3.600,00, in presenza di un Isee fino a Euro 40mila, e in Euro 1.500,00 per tutti gli altri richiedenti (con Isee superiore a Euro 40mila); la normativa prevede che eventuali somme erogate dall'Inps a titolo di Assegno Unico non concorrano alla determinazione del modello Isee.

Gli importi sono erogati mensilmente, nei limiti delle risorse stanziare, e non possono essere superiori al valore della retta mensile dell'asilo. In aggiunta, il contributo non è cumulabile con le detrazioni fiscali di frequenza asili nido.

Il *Bonus* è erogabile anche in unica soluzione per servizi di babysitteraggio e assistenza domiciliare, qualora sussista l'impossibilità alla frequenza dell'asilo nido. In questo caso, il genitore richiedente deve essere convivente con il bambino e deve allegare alla domanda il certificato rilasciato da un pediatra di libera scelta che attesti "l'impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica".

Sotto il profilo soggettivo, la domanda può essere presentata anche dal genitore di un minore nato o adottato o in affidamento temporaneo in possesso dei seguenti requisiti (direttiva 2011/98/UE):

- straniero apolide, rifugiato politico o titolare di protezione internazionale equiparato a cittadino italiano (art. 27 del D.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, e art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale);

- titolare di Carta blu, "lavoratore altamente qualificato" (art. 14 della direttiva 2009/50/CE, attuata con il D.lgs. 28 giugno 2012, n. 108);

- lavoratore di Marocco, Algeria e Tunisia per il quale gli accordi euromediterranei tra l'Unione europea e questi Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei; ➤

▪ LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2025: FISCO, LAVORO, PENSIONI ▪

- lavoratore autonomo titolare di permesso (art. 26 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni), per il quale l'inclusione tra i potenziali beneficiari è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente. Come da prassi Inps (cfr. messaggio Inps n. 1024 dell'11 marzo 2024) e da funzionalità del portale dell'Istituto, la domanda può essere presentata telematicamente all'Ente, corredata da idonea documentazione, tramite SPID o tramite intermediario.

Vale la pena sottolineare che anche quest'anno, pur essendo stralciato il requisito del primo figlio, il modello Isee da presentare dovrebbe continuare ad essere l'Isee minorenni, applicazione specifica dell'Isee destinata alle famiglie con minori, che tiene conto solo delle condizioni economiche relative ai minori, senza considerare il reddito e il patrimonio dell'intero nucleo familiare; si resta in ogni caso in attesa della circolare Inps a chiarimento.

Un altro intervento economico a favore della genitorialità, a modifica della normativa precedente relativa alle indennità Inps riconosciute durante i primi mesi di **congedo parentale**, fruiti anche alternativamente dai genitori di figli di età inferiore ad anni 6, è contenuto nel comma 2017.

Negli ultimi anni, il Legislatore ha incentivato la fruizione del congedo parentale da parte di entrambi i genitori, prevedendo anche un incremento della percentuale di indennità Inps, fissata normalmente nel 30% della RMG del richiedente.

A tutela della genitorialità, si procede anche con l'anno nuovo con l'intervento sulla disciplina dei congedi parentali. La Legge di Bilancio 2023 aveva previsto, a favore dei genitori che terminavano il congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2022, l'incremento dell'indennità Inps dal 30% all'80% per il primo mese di congedo, non trasferibile all'altro genitore e fino al sesto anno di vita del bambi-

no. La Legge di Bilancio 2024 aveva poi previsto l'innalzamento all'80% anche del secondo mese, a condizione che il congedo obbligatorio terminasse dopo il 31 dicembre 2023.

Attualmente per i lavoratori richiedenti che abbiano terminato il congedo di maternità o paternità (obbligatori) in data successiva al 31.12.2024, spettano ulteriori due mesi di congedo parentale indennizzato all'80% (al posto del 60% e del 30%), oltre al primo mese di congedo parentale - che era strutturalmente già indennizzato all'80%.

Per i lavoratori richiedenti che abbiano terminato il congedo di maternità o paternità (obbligatori) in data successiva al 31.12.2023, spettano due mesi di congedo parentale indennizzato all'80%, come da disciplina previgente.

Come da prassi Inps, la domanda telematica di congedo parentale può essere presentata dal richiedente tramite SPID o tramite intermediario e deve contenere l'indicazione della volontà del genitore di avvalersi della maggiorazione di indennità (cfr. Circolare Inps n. 57 del 18 aprile 2024, relativa all'innalzamento all'80% del secondo mese di congedo parentale).

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, T.U. n. 151/2001, ai fini della fruizione del periodo di congedo parentale, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni, indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.

Al fine di sostenere l'occupazione femminile, si agisce anche con un incentivo di carattere previdenziale, che prevede un esonero dal versamento della quota IVS a carico delle lavoratrici madri di almeno tre figli, titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (anche *part time*), fino al mese di compimento della maggiore età del figlio più piccolo. ►

▪ LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2025:
FISCO, LAVORO, PENSIONI ▪

L'esonero "lavoratrici madri" o, secondo la terminologia Inps, "**Decontribuzione per le lavoratrici madri**" è una misura introdotta dalla Legge di Bilancio per l'anno 2024 (cfr. articolo 1, comma 180, Legge n. 213/2023), che ha durata sperimentale triennale e prevede l'esonero totale dalla contribuzione Inps a carico della dipendente (nei limiti del 9,19%), entro il limite di Euro 3.000 annui, riparametrati su base mensile. Del beneficio possono usufruire anche le lavoratrici con bambini in adozione o in affidato, in virtù della parificazione alla filiazione degli istituti di adozione e affidamento (cfr. T.U. n. 151/2001).

Le dipendenti possono essere occupate nel settore pubblico, privato (anche se il datore di lavoro non è imprenditore), agricolo o nelle cooperative di lavoro, e sono esclusi i soli rapporti di lavoro domestico.

Il datore di lavoro applica in prospetto paga la riduzione contributiva solo su richiesta scritta della madre.

Resta inteso che, come precisato dalla norma, l'applicazione dell'esonero nell'anno 2024 lascia comunque ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche ed è strutturalmente alternativo all'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (quota IVS) a carico del lavoratore.

Contestualmente, il comma 181 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio per l'anno 2024 introduce la deroga relativa all'ampliamento della platea delle destinatarie: solo per l'anno 2024, l'esonero è stato esteso alle dipendenti madri di due figli ed è spettante fino al mese di compimento del decimo anno del figlio più piccolo.

Ad oggi, la Legge di Bilancio 2025 ha introdotto delle novità rilevanti, pur confermando l'impianto già noto. Schematizzando:

1. Esonero/decontribuzione lavoratrici *dipendenti* madri di *tre figli*: su richiesta della lavoratrice dipendente, si applica (o si prosegue) con la disciplina prevista nell'anno 2024 (non

c'è scelta della lavoratrice rispetto al tipo di riduzione applicabile – v. *infra*);

2. Esonero/decontribuzione lavoratrici *dipendenti* madri di *due figli* (articolo 1, comma 219, Legge n. 207/2024): è introdotta una nuova forma di decontribuzione al momento non operativa:

2a) esonero contributivo parziale sulla quota IVS a carico del lavoratore (quota non ancora determinata);

2b) esonero spettante fino al compimento di 10 anni di vita del figlio più piccolo (18 anni dall'anno 2027 per chi sarà madre di tre o più figli, dal momento che l'esonero originario è introdotto sperimentalmente per il triennio 2024-2026);

2c) esonero spettante a condizione che la retribuzione/reddito imponibile ai fini previdenziali sia pari o inferiore a Euro 40mila annui;

2d) resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche;

3. Esonero/decontribuzione lavoratrici *autonome* (*non in regime forfetario*) madri di *due o più figli* (articolo 1, commi 219-220, Legge n. 207/2024): è introdotta una nuova forma di decontribuzione, al momento non operativa:

3a) esonero contributivo parziale sulla quota IVS a carico della lavoratrice (quota non ancora determinata);

3b) per le lavoratrici autonome tale esonero rappresenta un aiuto di Stato (rientra nel regime "*de minimis*");

3c) esonero spettante fino al compimento di 10 anni di vita di figlio più piccolo (18 anni dall'anno 2027);

3d) esonero spettante a condizione che il reddito imponibile ai fini previdenziali sia pari o inferiore ad Euro 40mila annui;

3e) per le lavoratrici autonome iscritte all'AGO o alla GS Inps, il parziale esonero è parametrato al valore del livello minimo di reddito imponibile previsto dalla Legge di Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi (articolo 1, comma 3, Legge n. 233/1990); ➤

▪ LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2025: FISCO, LAVORO, PENSIONI ▪

3f) resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Ai fini della applicazione degli esoneri di cui ai punti 2 e 3 che precedono, sono attesi i chiarimenti relativi alle modalità attuative, alla misura dell'esonero contributivo, alle modalità per il riconoscimento dello stesso, e alle procedure di verifica del limite di spesa (entro il 30 gennaio 2025, il MLPS di concerto con il MEF, adotterà un decreto attuativo, a cui seguirà la consueta prassi Inps).

Si ricorda che a far data dal 1° gennaio 2025 è terminata anche l'applicazione della riduzione contributiva Inps sulla quota IVS a carico del dipendente, che, per le dipendenti madri, nell'anno 2024, era alternativa e non cumulabile all'esonero a loro specificato: più precisamente, la riduzione Inps per tutti i dipendenti era pari:

a) al 6%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di Euro 2.692,00;

b) al 7%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di Euro 1.923,00.

Per sostenere le **Donne Vittime di Violenza**, viene aumentato lo stanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del D.l. n. 223/2006:

- di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 al fine di rafforzare l'orientamento e la formazione al lavoro delle donne vittime di violenza e di favorire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle stesse (comma 221);

- di 1 milione di euro annui dall'anno 2025, al fine di incrementare la misura del reddito di libertà ai sensi dell'articolo 105-*bis* del D.l. n. 34/2020, per garantire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza (comma 222). Il reddito di li-

bertà è una prestazione che sostiene l'autonomia e l'emancipazione delle donne vittime di violenza con un contributo erogato mensilmente, per 12 mensilità. La domanda può essere presentata al comune di residenza, direttamente o tramite un rappresentante legale. Si ricorda che una ulteriore attenzione per le donne vittime di violenza è contenuta nella disciplina dell'Assegno di Inclusione; in deroga alle previsioni ordinarie, per accedere all'AdI, possono costituire un nucleo familiare indipendente da quello del marito anche ai fini Isee e possono avvalersi di percorsi di inclusione personalizzati (cfr. [guida](#) Inps 3 settembre 2023).

Al fine di sostenere la genitorialità e le attività sportive e ricreative effettuate in periodi extrascolastici, è istituito *ex novo* il **Fondo Dote Famiglia** (commi 270-272); il fondo è destinato alla concessione di contributi in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche, iscritte al RASD, e in favore degli enti del Terzo settore, iscritti RUNTS, di cui al codice del Terzo settore, che erogano attività sportiva in favore dei minori.

Il contributo:

a) è previsto per ciascun figlio a carico di età compresa tra i 6 anni e i 14 anni;

b) è riconosciuto alle associazioni, che erogano l'attività in favore delle famiglie con Isee fino ad Euro 15mila;

c) è alternativo ad altri benefici e contributi o sgravi fiscali concessi al nucleo familiare per tali prestazioni.

La definizione delle modalità attuative è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il MLPS e con il MEF, da adottarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025.

Con lo scopo di dare un supporto mirato alle famiglie in difficoltà economica, parallelamente, il Legislatore ha: ➤

▪ LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2025:
FISCO, LAVORO, PENSIONI ▪

a) prorogato misure già in vigore dall'anno 2023, quali il **Fondo Derrate Alimentari** e la **Social Card** (conosciuta come Carta Dedicata a Te), con distribuzione supportata da Inps e Comuni (cfr. Decreto attuativo Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, 4 giugno 2024);

b) modificato la soglia di reddito e i requisiti Isee per l'accesso all'**Assegno di Inclusione** e al **Supporto per la Formazione e il Lavoro**, di cui al Capo I del D.l. n. 48/2023 (commi 198-199, Legge di Bilancio n. 207/2024):

b1) l'Assegno di Inclusione (AdI), è una misura di contrasto alla povertà, alla fragilità ed all'esclusione sociale delle fasce deboli della popolazione, introdotta dal Decreto legge n. 48/2023, in sostituzione del Reddito di Cittadinanza; è un sussidio erogato dall'Inps e spetta al nucleo familiare del richiedente, a patto che nel nucleo familiare si trovi almeno (o al contempo): un componente con disabilità; un minore; una persona con almeno 60 anni di età; componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione (cfr. Decreto MLPS n. 154 del 13 dicembre 2023 con il quale sono state individuate 9 categorie di soggetti da considerare in condizione di svantaggio);

b2) il SFL consiste in un'indennità mensile di 500 euro che è erogata mensilmente mediante bonifico da parte dell'Inps, a fronte dell'obbligo del destinatario a partecipare a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. L'erogazione del contributo da parte dell'Inps è subordinata all'inserimento nel SIISL dell'effettivo inizio di una delle attività previste dalla normativa da parte dei competenti servizi. Il beneficio ha una durata massima di 12 mesi, non è rinnovabile, e si perde in caso di: 1) dimissioni volontarie di un componente del nucleo familiare, fatte salve le dimissioni per

giusta causa nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro; 2) mancata presentazione alle convocazioni dei servizi sociali senza giustificato motivo; 3) presentazione di documentazione non veritiera (cfr. Decreto MLPS 8 agosto 2023).

Per la realizzazione dello scopo di tutelare l'occupazione, il Legislatore inserisce nella Legge di Bilancio 2025 una serie di interventi e alcune misure di sostegno al reddito, quali: - la **proroga** e il **rifinanziamento** di diverse indennità (commi 188-195):

a) l'indennità per i lavoratori della pesca prevista in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio;

b) l'indennità per i **lavoratori dei call-center**;

c) il **trattamento straordinario di integrazione salariale** per le imprese che operano in aree di crisi industriale complessa, che cessano l'attività o in caso di riorganizzazione o crisi aziendale;

d) l'integrazione al reddito per i dipendenti *ex-Ilva*;

- la concessione, in via eccezionale, di un **ulteriore periodo di CIGS** fino al 31 dicembre 2025, in favore delle **imprese di interesse strategico nazionale** che occupino almeno 1.000 lavoratori dipendenti, e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi. Il trattamento è autorizzato, dietro presentazione di apposita domanda all'Inps:

a) con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;

b) in deroga agli artt. 4 e 22 del D.lgs. n. 148/2015;

c) in continuità con le tutele già autorizzate;

d) nel limite di spesa di 63,3 milioni di euro per l'anno 2025.

A tale ulteriore periodo non si applicano le procedure e i termini di cui agli artt. 24 e 25 del D.lgs. n. 148/2015 riguardanti, rispettiva- ➤

▪ LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2025: FISCO, LAVORO, PENSIONI ▪

mente, la consultazione sindacale e la domanda di concessione;

- il rifinanziamento del **Programma GOL**, e l'ampliamento dei servizi connessi (comma 197), su un doppio binario:

a) le risorse assegnate alle Regioni nell'ambito del programma GOL possono essere destinate **anche a finanziare** le iniziative di formazione **attivate dalle imprese** a favore dei lavoratori rientranti nelle categorie individuate dal PNRR, Riforma M5C1 R1.1, in conformità al regime degli aiuti di Stato;

b) l'attuazione del programma GOL è destinata in via ordinaria a categorie nuove identificate nella riforma M5C1 R1.1 (disoccupati, lavoratori in cassa integrazione, disabili, donne, giovani, *over 50* e altre categorie svantaggiate). In conclusione, la Legge di Bilancio 2025 si configura come un intervento normativo fortemente orientato al sostegno della famiglia e dell'occupazione, con particolare attenzione alla componente femminile del mercato del lavoro. Il Legislatore ha strutturato un sistema integrato di misure che spaziano dai contributi diretti a fondo perso (*Bonus* Nascita, *Bonus* Asilo Nido) agli interventi di natura previdenziale (decontribuzione per le madri lavoratrici, decontribuzione per i nuovi iscritti alla Gestione Inps Artigiani e Commercianti), con una importante estensione della indennità durante congedi parentali.

Si tiene conto delle diverse esigenze delle famiglie, modulando gli interventi attraverso differenziate soglie Isee e condizioni di accesso. Di particolare rilievo è l'introduzione del nuovo Fondo Dote Famiglia e il potenziamento delle misure a sostegno delle donne vittime di violenza, che testimonia un'attenzione crescente alle problematiche sociali più delicate.

Sul fronte occupazionale, la legge interviene sia con misure di sostegno diretto al reddito per specifiche categorie di lavoratori, sia attraverso il rafforzamento di programmi strutturali come

il GOL, dimostrando un approccio che combina interventi emergenziali e riforme di sistema. Questa strategia multidimensionale riflette la volontà di costruire un sistema di protezione sociale più inclusivo e rispondente alle sfide contemporanee del mercato del lavoro.

LEGGE DI BILANCIO 2025: AGEVOLAZIONE ALLE ASSUNZIONI

Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni

Viene prevista una proroga della **maxi deduzione** prevista a favore di imprese e lavoratori autonomi per le **nuove assunzioni** di dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi (ossia, per i soggetti con periodo di esercizio corrispondente all'anno civile, i periodi d'imposta che chiudono al 31 dicembre 2025, 31 dicembre 2026 e 31 dicembre 2027).

Il beneficio fiscale consiste in una maggiorazione del costo del personale ammesso in deduzione, pari al:

- **20%** del costo riferibile all'**incremento occupazionale medio**, in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Ciò porta, di fatto, il costo del lavoro al 120% del suo valore originale;
- **30%** del costo riferibile all'**incremento occupazionale medio**, in presenza di nuovi assunti a tempo indeterminato rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggior tutela di cui all'Allegato I del D.lgs. n. 216/2023. La deduzione del costo del lavoro è quindi pari al 130%.

Decontribuzione Sud

Inoltre la norma prevede che, a seguito della decisione C(2024) 4512 *final* del 25 giugno 2024 della Commissione europea, l'agevolazione **c.d. Decontribuzione Sud** (si tratta dell'esonero parziale dei contributi dovuti dai ►

▪ LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2025: FISCO, LAVORO, PENSIONI ▪

datori di lavoro del settore privato operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, introdotto dall'art. 1, commi 161-169, della Legge n. 178/2020), **trova applicazione fino al 31 dicembre 2024 con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024.**

Pertanto, a partire dal 01 gennaio 2025 non sarà più possibile usufruire della già menzionata misura agevolativa, e verranno meno le seguenti riduzioni contributive:

- 30 per cento fino al 31 dicembre 2025;
- 20 per cento per gli anni 2026 e 2027;
- 10 per cento per gli anni 2028 e 2029.

Esonero contributivo per le aziende del mezzogiorno

La Legge di Bilancio 2025 introduce un nuovo esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati, ad esclusione di quelli di lavoro agricolo e di lavoro domestico, sostitutivo della misura agevolativa nota come “**Decontribuzione Sud**”, che impiegano lavoratori con contratti di lavoro a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Sardegna e Calabria.

Soggetti beneficiari e condizioni

Il nuovo esonero è concesso con dei requisiti differenti a seconda della tipologia di azienda beneficiaria. Nel particolare, spetta alle:

- microimprese e piccole e medie imprese, ovvero quelle che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti (cfr. Allegato I al Regolamento UE n. 651/2014), a condizione che l'aiuto rispetti i limiti *de minimis* previsti dal Regolamento UE n. 2831/2023, attuativo degli articoli 107 e 108 del TFUE;
- imprese non rientranti nella nozione di “microimprese e di piccole e medie imprese”, a condizione che il datore di lavoro dimostri, al 31 dicembre di ogni anno, un incremento occupazionale rispetto all'anno precedente, dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato (è

concesso solo dopo l'autorizzazione della Commissione Europea e quindi, fino a tale momento, tale esonero è da intendersi sospeso).

Sono in ogni caso **esclusi** dalla possibilità di accedere alla misura incentivante, oltre ai datori di lavoro agricolo e domestico:

- i rapporti di apprendistato;
- gli enti pubblici economici;
- gli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici;
- gli enti trasformati in società di capitali ancorché a capitale interamente pubblico;
- le *ex* istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato;
- le aziende speciali costituite anche in consorzio, di cui al D.lgs. n. 267/2000;
- i consorzi di bonifica e ai consorzi industriali;
- gli enti morali ed ecclesiastici.

Misura e durata dell'esonero

Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, la nuova agevolazione consiste nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, **con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail**, nelle misure di seguito indicate:

ANNO	Misura dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali escluso INAIL (%)	Importo massimo di esenzione contributiva mensile (€)	Durata (mesi)	Per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato entro il
2025	25	145	12	31 dicembre 2024
2026	20	125	12	31 dicembre 2025
2027	20	125	12	31 dicembre 2026
2028	20	100	12	31 dicembre 2027
2029	15	75	12	31 dicembre 2028

L'Inps con la **Circolare 32 del 30 gennaio 2025** ha precisato che per le annualità successive al 2025, la Decontribuzione Sud PMI può essere riconosciuta con riferimento a tutti rapporti di lavoro incentivabili, **instaurati entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione.** ➤

▪ LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2025: FISCO, LAVORO, PENSIONI ▪

Viene precisato altresì che nel caso in cui un'azienda con sede legale ubicata in regioni non rientranti nell'ambito di applicazione della norma, abbia una o più unità operative ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, il datore di lavoro può richiedere all'Inps l'inserimento nelle caratteristiche contributive della matricola aziendale il codice di autorizzazione "0L". Nelle ipotesi in cui l'attività venga svolta mediante un rapporto di somministrazione, la sede di lavoro rilevante ai fini del riconoscimento della decontribuzione deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento della prestazione, a prescindere da dove effettivamente abbia sede legale o operativa l'Agenzia di somministrazione.

Ai fini del rispetto del regime "de minimis", l'Inps provvede a registrare la misura, imputandola all'utilizzatore nelle ipotesi di rapporti di somministrazione, nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

La Circolare Inps stabilisce come devono essere valorizzati nella denuncia Uniemens gli elementi per beneficiare dell'esonero, a partire dal mese di **febbraio 2025**.

Il **recupero dell'agevolazione** relativa al mese di **gennaio 2025** può essere effettuato ed esposto esclusivamente nei flussi Uniemens-ListaPosPA dei mesi di febbraio, marzo e aprile 2025.

Ulteriori requisiti

L'esonero in esame:

- non è cumulabile con gli incentivi riconosciuti dalla normativa vigente per l'autoimpie-

go e l'assunzione di giovani che non hanno compiuto 35 anni, nonché per le assunzioni nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno o di donne in condizioni di svantaggio (ex artt. 21, 22, 23 e 24, D.l. n. 60/2024);

- non spetta nei casi previsti dalla normativa generale in materia di incentivi⁸ (art. 31, D.lgs. n. 150/2015);

- è concesso subordinatamente al possesso del Durc e al rispetto della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale (art. 1, comma 1175, Legge n. 296/2006), nonché relativa agli obblighi di assunzione dei soggetti disabili (art. 3, Legge n. 68/1999).

La norma precisa altresì che, ai fini degli adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, l'amministrazione responsabile è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'amministrazione concedente è l'Inps, che provvede all'esecuzione degli obblighi di monitoraggio previsti dalla pertinente normativa in materia di aiuti di Stato.

PENSIONI

Incentivo per la prosecuzione dell'attività lavorativa dopo il conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato

La Legge di Bilancio 2025 ripropone un incentivo, analogo a quello previsto dalla Legge di Bilancio 2023⁹, che permette al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che abbia raggiunto, o raggiunga entro il **31 dicembre 2025**, i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato **quota 103**, o in base all'anziani- ➤

8. Principi generali di fruizione degli incentivi art. 31, D.lgs. n. 150/2015. Al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi si definiscono i seguenti principi. Gli incentivi non spettano:

- se l'assunzione costituisce **attuazione di un obbligo preesistente**, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
- se l'assunzione viola il **diritto di precedenza**, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto so-

- **spensioni dal lavoro** connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;
- con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo;
- con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all'assunzione o alla

trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime *de minimis*, il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore;

- nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un **incremento occupazionale** netto della forza lavoro mediamente occupata, il **calcolo** si effettua **mensilmente**, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, escludendo dal computo i lavoratori che hanno abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.

9. D.M. 21 marzo 2023 e Msg. Inps 19 dicembre 2023, n. 4558.

▪ LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2025: FISCO, LAVORO, PENSIONI ▪

tà contributiva richiesta in via generale per il riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato a prescindere dall'età anagrafica (si ricorda che quest'ultimo requisito è attualmente pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne), di richiedere al datore di lavoro la corresponsione in proprio favore dell'importo corrispondente alla quota a carico del medesimo dipendente di contribuzione alla gestione pensionistica, con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva e del relativo accredito.

Tuttavia, rispetto all'incentivo già previsto, oltre all'ampliamento delle fattispecie che vi rientrano, viene introdotto il **beneficio ulteriore** dell'esclusione suddetta delle somme dalla base imponibile fiscale (oltre che, come già previsto, dalla base imponibile contributiva). Più in particolare, l'introduzione dell'esclusione dalla base imponibile fiscale è operata mediante il richiamo dell'articolo 51, comma 2, lettera *i-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. L'esclusione ivi prevista – relativa a somme corrisposte dal datore di lavoro al lavoratore dipendente sulla base di eventuali e specifiche fattispecie normative di possibile rinuncia del lavoratore all'accredito contributivo – non concerne gli iscritti alle forme di previdenza esclusive del regime generale Inps, forme alle quali in genere sono iscritti i lavoratori pubblici.

L'esercizio dell'opzione non esclude la possibilità di fare in un qualsiasi momento successivo domanda di pensione anticipata.

Opzione per una maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a carico del lavoratore

La Legge di Bilancio prevede quanto segue per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata Inps, con riferimento ai quali il **primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 2025**: costoro possono **incrementare il montante**

contributivo individuale maturato versando all'Inps una **maggiorazione** della quota di aliquota contributiva pensionistica a proprio carico **non superiore a due punti percentuali**. La **quota** del trattamento pensionistico derivante dall'incremento del montante contributivo conseguente dalla maggiorazione non concorre al computo ai fini della maturazione degli importi soglia di cui all'articolo 24, commi 7 e 11, del D.l. n. 201/2011 (posti come condizione -per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 31 dicembre 1995- per il conseguimento della pensione di vecchiaia e della cosiddetta pensione anticipata nel sistema contributivo integrale), ed è corrisposta, **a domanda**, al soggetto pensionato successivamente alla maturazione dei requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia. I contributi versati dal lavoratore quale maggiorazione della quota di aliquota contributiva sono **deducibili**, ai sensi dall'art.10 Tuir, dal reddito complessivo **per il 50%** dell'importo totale versato. Per l'attuazione di quanto precede si attende la pubblicazione di un apposito D.M.

Opzione donna

Il diritto al pensionamento si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il **31 dicembre 2024** hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di almeno sessantuno anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni e che si trovano nelle condizioni previste dal D.l. 28 gennaio 2019, n. 4:

a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con *handicap* in situazione di gravità, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con *handicap* in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

b) hanno una riduzione della capacità lavora- ➤

▪ LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2025: FISCO, LAVORO, PENSIONI ▪

tiva, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;

c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per tali lavoratrici la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di sessanta anni si applica a prescindere dal numero di figli.

Per le lavoratrici del comparto scuola e Afam la cessazione dal servizio e la decorrenza del relativo trattamento pensionistico hanno effetto dalla data di inizio del nuovo anno scolastico o accademico.

La suddetta norma **posticipa al 28 febbraio 2025** il termine (attualmente previsto per il 28 febbraio 2024) entro cui il personale a tempo indeterminato del comparto scuola e AFAM può presentare domanda di cessazione dal servizio, con effetti dall'inizio, rispettivamente, dell'anno scolastico o accademico.

Pensione anticipata flessibile: Quota 103

La Legge di Bilancio 2025 prevede **un'estensione temporale** di accesso alla pensione anticipata flessibile cosiddetta quota 103.

In dettaglio, **il diritto al trattamento** si consegue al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva di almeno 41 anni (il requisito di 41 anni di versamenti può essere ottenuto anche in regime di cumulo, cioè sommando gratuitamente gli accrediti contributivi presso diverse gestioni previdenziali, escludendo, però, i periodi maturati presso le casse professionali private o privatizzate), purché tali requisiti siano conseguiti nel corso dell'anno 2025.

La misura, si ricorda, è stata introdotta per i **regimi pensionistici** relativi ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ovvero, limitatamente alle forme gestite dall'Inps, ai lavoratori autonomi e parasubordinati; sono esclusi dall'applica-

zione il personale militare delle Forze armate (ivi compreso il personale della Guardia di finanza), il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile (ivi compreso il Corpo di polizia penitenziaria), il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il trattamento in base alla quota 103 può essere richiesto anche negli anni successivi rispetto all'anno di maturazione dei relativi requisiti.

Per il trattamento liquidato in base alla quota 103 si applicano disposizioni specifiche sui criteri di calcolo e sui termini dilatori di decorrenza. Per coloro che accedono al pensionamento con quota 103 si prevede il **divieto di cumulo** pensione-reddito, valido fino alla maturazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia (fanno eccezione i redditi da lavoro autonomo "occasionale" per un massimo di 5mila euro lordi annui).

La pensione anticipata flessibile **non è compatibile** con le disposizioni sull'Isopensione, sugli incentivi all'esodo previsti dai Fondi di solidarietà bilaterali e sullo scivolo pensionistico del contratto di espansione.

I lavoratori che maturano i requisiti per la pensione anticipata flessibile e scelgono di non usufruirne, rimanendo al lavoro, possono rinunciare all'accredito della quota dei contributi AGO a proprio carico (si veda comma 161).

Ape sociale

La Legge di Bilancio proroga l'applicazione dell'Ape sociale **a tutto il 2025**.

Si ricorda che l'"Ape sociale" consiste nella possibilità per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata, che si trovano in particolari situazioni (disoccupazione, assistenza a familiare con disabilità grave, riduzione della capacità lavorativa per invalidità grave, dipendenti per lavori usuranti), di accedere, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni e 5 mesi, ad un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al ►

▪ LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2025: FISCO, LAVORO, PENSIONI ▪

beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia.

Il predetto beneficio **non è cumulabile** con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5 mila euro lordi annui. La Legge di Bilancio semplifica, inoltre, la **procedura** per l'accesso all'Ape sociale, anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso del 2025. Questo significa che la tempistica per presentare la domanda da parte di chi matura i requisiti nel 2025 sarà: 31 marzo, 15 luglio e 30 novembre 2025, in quest'ultimo caso solo se residuano risorse.

La manovra ha **incrementato** l'autorizzazione di spesa, che finanzia il beneficio in esame in misura pari a 114 milioni di euro per l'anno 2025, 240 milioni di euro per l'anno 2026, 208 milioni di euro per l'anno 2027, 151 milioni di euro per l'anno 2028, 90 milioni di euro per l'anno 2029 e 35 milioni di euro per l'anno 2030.

Incremento transitorio delle pensioni minime

La misura in parola prevede, per i trattamenti pensionistici, in via aggiuntiva rispetto alla disciplina della perequazione automatica dei medesimi, un **incremento transitorio** – con riferimento esclusivo alle mensilità relative agli anni **2025 e 2026** – per i casi in cui il complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto sia pari o inferiore al trattamento minimo del regime generale Inps.

Tale incremento è pari a 2,2 punti percentuali per l'anno 2025 e a 1,3 punti percentuali per l'anno 2026; la seconda percentuale non si somma alla prima; l'incremento per l'anno 2026 si applica, dunque, sulla base di calcolo al netto del primo incremento, fermo restando il previo adeguamento della medesima base in virtù della perequazione automatica (la quale è applicata anch'essa sui valori al

netto del precedente incremento transitorio). I medesimi incrementi si applicano su tutte le mensilità dell'anno a cui si riferiscono, ivi compresa la tredicesima mensilità, mentre non si applicano sulla cosiddetta quattordicesima (eventualmente spettante).

Accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici con quattro o più figli

La Legge di Bilancio 2025 **eleva** da 12 a 16 mesi il limite massimo di anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia (67 anni) per la lavoratrice madre di quattro o più figli. Il beneficio concerne esclusivamente le lavoratrici madri rientranti nel sistema contributivo integrale; rientrano in tale ambito i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e quelli che abbiano optato per il suddetto sistema.

Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dei residenti all'estero

La Legge stabilisce un'**esclusione transitoria** dalla disciplina generale della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici. La suddetta esclusione vale per i **soggetti residenti all'estero** e solo per l'anno **2025**, limitatamente ai casi in cui tale misura complessiva sia superiore all'importo del trattamento minimo del regime generale Inps.

Misure in materia di previdenza complementare

La Legge di Bilancio 2025 prevede che per i soggetti con **primo accredito contributivo** successivo al 1° gennaio 1996, dall'1 gennaio 2025 (ai soli fini del raggiungimento degli importi soglia mensili necessari per la liquidazione della pensione di vecchiaia o anticipata) possano computare, unitamente all'ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare richieste dall'assicurato stesso, in caso di opzione per la prestazione in forma di ►

▪ **LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2025:
FISCO, LAVORO, PENSIONI** ▪

rendita non inferiore al 50% del montante accantonato nel fondo e solo su richiesta dell'assicurato. A tal proposito, le forme di previdenza complementare metteranno a disposizione la proiezione certificata attestante l'effettivo valore della rendita mensile secondo gli schemi di erogazione adottati dalla singola forma di previdenza complementare.

La norma, inoltre, prevede che:

- a decorrere dal **1° gennaio 2030** sia elevato a 3,2 volte (e non più 3 volte) rispetto all'assegno sociale il valore degli importi soglia mensili necessari alla liquidazione della pensione anticipata;
- per i lavoratori che si avvalgono della facoltà, prevista al nuovo comma 7-*bis* dell'art. 24 del D.l. n.201/2011, di computare anche il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare, ai fini del conseguimento degli importi soglia mensili (di cui al medesimo comma 11 dell'art. 24 del D.l. n. 201/2011), il requisito contributivo attualmente di 20 anni di contribuzione effettiva è **incrementato** di cinque anni a decorrere dal **1° gennaio 2025** e di ulteriori cinque anni decorrere dal **1° gennaio 2030**;
- con riferimento ai medesimi lavoratori, che si avvalgono della richiamata facoltà, la pensione anticipata **non è cumulabile**, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia (di cui al comma 6

dell'art. 24 del D.l. n. 201/2011), con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Con successivo decreto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze) individueranno i criteri di computo, le modalità di richiesta e di certificazione della proiezione della rendita.

Opzione per una riduzione transitoria della contribuzione previdenziale a carico degli artigiani e degli esercenti attività commerciali

Viene introdotta, per i soggetti che **si iscrivono nell'anno 2025 per la prima volta** alla gestione previdenziale dell'Inps relativa agli **artigiani** o alla gestione previdenziale dell'Inps relativa agli esercenti **attività commerciali**, la seguente norma: sarà possibile chiedere una riduzione transitoria della contribuzione, nella misura del **50%**. La riduzione è riconosciuta per **36 mesi**. L'accredito dei contributi versati nella misura ridotta in oggetto ha luogo secondo una specifica disciplina.

Quanto precede si applica anche nei confronti dei **collaboratori familiari** che, nell'anno 2025, si iscrivono per la prima volta in una delle suddette gestioni.

Al fine del riconoscimento della riduzione contributiva in oggetto, i soggetti interessati presentano apposita **comunicazione telematica** all'Inps.